ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3761 del 06/10/2016
Oggetto	DLGS 152.2006 PARTE QUARTA ART. 208 - DITTA VAL PARMA ROTTAMI SRL - RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'IMPIANTO DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI DI AUTODEMOLIZIONE (R4), MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITO IN FIDENZA IN VIA DELLA FONDERIA N. 5 LOC. FORNIO.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3849 del 06/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei OTTOBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- l'incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. n. 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

VISTO:

- che è stata acquisita ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (Sac) di Parma in data 31/03/2016 prot. Pg.Pr. 2016/4488, l'istanza di Rinnovo dell'Autorizzazione unica per l'impianto di

smaltimento e di recupero rifiuti – nello stabilimento della ditta Val Parma Rottami Srl, sito in Via Della Fonderia n. 5 – 43036 Fidenza;

- che in data 16/10/2006 è stata rilasciata dalla Provincia di Parma alla ditta Val Parma rottami snc, con Determinazione del Dirigente n. 3663/2006 l'Autorizzazione alla realizzazione di impianto e contestuale autorizzazione all'esercizio di attività di autodemolizioni (R4), messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi, con scadenza 30/09/2016;

- che in data 13/03/2009 è stata rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 925/2009 l'Autorizzazione alla modifica a seguito della variazione della sede legale e ragione sociale;

- che con autorizzazione n. 2/2012 del 26/3/2012 (successivamente rettificato e integrato in data 23/01/2013 prot. n. 2113) il SUAP Comune di Fidenza ha rilasciato il provvedimento finale relativo al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;

PRESO ATTO:

- che l'impianto si estende su una superficie di mq 9684, di cui 1846,60 coperta da tettoia, 1006,65 destinata a capannone e mq 216,11 destinati a uffici e servizi. Tutta la pavimentazione, sia delle aree coperte che quelle scoperte, adibite alle operazioni di stoccaggio, recupero e transito, è realizzata in cls;
- nell'istanza di rinnovo, sono state richieste alcune modifiche non sostanziali, così di seguito riassunte:

- aumento potenzialità attività R4 ed R13 di rifiuti metallici, da 6.136 ton/anno a 8.000 ton/anno ed inserimento dei seguenti codici: CER 120199 (tranciatura di tubi e ritagli in acciaio inox e metalli, tornitura di metalli ferrosi e non ferrosi) e CER 160116;
- aumento potenzialità attività R13 da 464 ton/anno a 1000 ton/anno;
- attività R12 sui rifiuti identificati con il CER 150106, già autorizzato per l'attività R13, per una potenzialità di 300 ton/anno;
- riduzione dell'attività di autodemolizione R4 da 4400 unità a 2000 unità, ovvero da 5.500 ton/anno a 2.500 ton/anno.

RILEVATO:

- che nella Conferenza dei Servizi, tenutesi in data 23/05/2016 presso la sede di Arpae Sac di Parma in P.le della Pace n. 1 (allegato n. 1 al presente atto), gli Enti hanno espresso parere favorevole per il rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione unica, con le seguenti prescrizioni:

a)Arpae Sezione Provinciale "Conferma quanto dichiarato dalla Ditta in merito agli aspetti acustici. Comunica di aver effettuato un sopralluogo in data19/05/2016 che è stato consegnato e per quanto riguarda le analisi piezometriche si propone di effettuare dette analisi presso un laboratorio certificato e di comunicare entro 15 giorni dalla data del campionamento ad Arpae Servizio Provinciale, per effettuare un eventuale contro campione";

b)Comune di Fidenza "Viste anche le valutazioni dei colleghi, esprime parere favorevole, con riserva di inviare entro 10 giorni dalla data odierna, eventuali prescrizioni. In merito allo scarico

in corpo idrico superficiale, si puntualizza la necessità di scaricare le acque di dilavamento con tali modalità, per non aggravare la funzionalità della pubblica fognatura".

- che il Comune di Fidenza non ha fatto pervenire entro il 03/06/2016 nessuna prescrizione in merito,

CONSIDERATO in merito alla matrice scarichi idrici

- che la Ditta dichiara nella domanda sopra richiamata che, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma "…*non sono intervenuti cambiamenti rispetto a quanto precedentemente dichiarato nell'istanza a suo tempo presentata, per la quale è stata rilasciata: Autorizzazione per lo scarico di acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali che recapitano in acque superficiali...Si chiede, quindi, alla Pubblica Amministrazione di far riferimento alla documentazione citata già depositata agli atti…";*

- che lo scarico ricade in area con vulnerabilità a sensibilità attenuata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. - Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

DETERMINA

DI RILASCIARE

fatti salvo i diritti di terzi e per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., fino alla data del 30 settembre 2026 alla ditta:

Ragione sociale: Val Parma Rottami Srl - C.F. 00428780340
Sede legale: Fidenza, Via della Fonderia n. 5 - località Fornio
Sede operativa: Fidenza, Via della Fonderia n. 5 - località Fornio
Legale rappresentante: Cattani Paolo
Responsabile tecnico: Cattani Paolo

L'AUTORIZZAZIONE alla gestione di un impianto di autodemolizione (R4), messa in riserva (R13) e trattamento (R4 - R12) di rifiuti speciali non pericolosi, in un'area ubicata in Comune di Fidenza, loc. Fornio, area ROT lotto n. 5R, identificata al catasto del Comune di Fidenza al foglio n. 40 mappali n. 212 e 223, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati, per lo svolgimento dell'attività di autodemolizione, ai sensi del Dlgs n. 209/2003 e s.m.i.:

Codice	Descrizione
16 01 04*	Veicoli fuori uso

nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) autoveicoli annualmente trattabili: n° 2.000 pari a 2.500 ton.;

b) capacità massima di deposito contemporaneo di automezzi non bonificati: n° 30 pari a 37,5 ton.;

c) periodo massimo di deposito automezzi prima delle operazioni di bonifica: 3 giorni lavorativi dal ricevimento;

d) capacità massima di deposito contemporaneo di automezzi non compattati: n° 85 pari a 110 ton.;

e) periodo massimo di deposito automezzi non compattati: 180 giorni consecutivi dal ricevimento;

f) cumulo massimo di autovetture in deposito dopo la messa in sicurezza: sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e comunque non superiore di 1/2 scocca del limite massimo di altezza della barriera perimetrale;

2) possono essere ritirati per la messa in riserva (R13) e il successivo recupero (R4) mediante le operazioni di cernita, selezione, cesoiatura o pressatura meccanica, i seguenti rifiuti:

Codice	Descrizione
02 01 10	Rifiuti metallici
10 02 10	Scaglie di laminazione
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (tranciatura di tubi e ritagli in acciaio inox e metalli, tornitura di metalli ferrosi e non ferrosi)
15 01 04	Imballaggi metallici
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 16	Serbatoi per gas liquido
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
17 04 01	Rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 04	Zinco
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 06	Stagno
17 04 07	Metalli misti
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi

19 12 03	Metalli non ferrosi
20 01 40	Metallo

per un quantitativo complessivo annuo trattabile massimo pari a 8.000 ton con una capacità massima di deposito complessiva del rifiuto in messa in riserva e del materiale recuperato pari a 900,00 ton, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) verifica all'ingresso dell'impianto mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, dell'assenza di radioattività, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

b) effettuare analisi e controlli sul materiale in uscita che attestino la conformità alle caratteristiche di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. Allegato 1 suballegato 1, punto 3.1.3 c (per i rifiuti riconducibili alla tipologia 3.1) e punto 3.2.3 c (per i rifiuti riconducibili alla tipologia 3.2).

c) nell'arco del periodo di validità dell'atto, le analisi dovranno essere effettuate, almeno una, per ogni codice CER per i quali la ditta risulta autorizzata al trattamento R4;

d) Tali campionamenti dovranno essere rappresentativi, corredati di verbale di prelievo campione ed eseguiti secondo le metodiche previste dalla legge. In particolare, il verbale di campionamento dovrà indicare, il luogo, la data, l'ora del prelievo, il numero identificativo del campione, il numero identificativo verbale di prelievo, il tecnico incaricato, il punto di prelievo e metodica, il quantitativo prelevato. Nel rapporto di prova allegato si dovrà indicare il riferimento al numero campione, il riferimento al numero verbale di prelievo, data di inizio e fine del test, firma e timbro del tecnico abilitato. Dell'effettuazione di tali analisi dovrà essere data comunicazione a codesta Amministrazione, avendo cura di trasmettere i verbali di prelievo e i risultati analitici almeno una volta all'anno in apposita relazione evidenziando i controlli e le operazioni di verifica effettuate;

e) i referti analitici, con allegati i corrispondenti verbali di prelievo, debbono essere conservati per l'intera durata dell'autorizzazione presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo; essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 (N° operazione e data);

3) possono essere ritirati per la messa in riserva (R13), i seguenti rifiuti:

Codice	Descrizione
07 02 13	Rifiuti plastici
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in plastica
16 01 03	pneumatici
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215

16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
17 02 01	Legno
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 05	vetro
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
20 01 28	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
20 01 39	Plastica
20 03 07	rifiuti ingombranti

per un quantitativo complessivo annuo trattabile massimo pari a 1.000 ton con una capacità massima istantanea di deposito di 63,5 ton, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) per quanto riguarda i rifiuti riconducibili ai RAEE (codice CER 160214, 160216 e 200136), dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- potranno essere ritirati rifiuti RAEE ad esclusione di quelli contenenti fluidi: ad esempio frigoriferi domestici e industriali, congelatori e surgelatori, condizionatori e climatizzatori, distributori e dispenser di cibo e bevande refrigerate, televisori e monitor di computer;
- i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere stoccati all'interno di cassoni coperti e a tenuta;
- i rifiuti identificati con CER diversi devono essere conservati separatamente tra loro;
- la messa in riserva comporta anche l'eventuale cernita;
- verifica all'ingresso dell'impianto mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, dell'assenza di radioattività, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

4) possono essere ritirati per l'attività di selezione e cernita (R12), i seguenti rifiuti:

Codice	Descrizione
15 01 06	Imballaggi in materiali misti

per un quantitativo complessivo annuo trattabile massimo pari a 300 ton con una capacità massima istantanea di deposito di 10 ton;

5) di vincolare l'autorizzazione alla gestione, al rispetto:

a) di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
b) delle vigenti norme di medicina del lavoro;
c) delle vigenti norme antincendio;
d) delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
e) della normativa in materia di tutela delle acque;
f) della normativa in materia di inquinamento acustico;
g) della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
h) della normativa vigente in materia di rifiuti;
i) dei diritti di terzi;

6) di vincolare, altresì la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. al Dlgs 151/2005 e s.m.i. e al Dlgs n. 209/2003 e s.m.i., alle seguenti prescrizioni:

a) entro 180 giorni dalla ricezione del presente Provvedimento, la ditta titolare deve fornire la garanzia finanziaria, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
scadenza: 30/09/2028;
importo: euro 260.197,50 (duecentosessantamilacentonovantasette//50);

b) sui piezometri ubicati nell'insediamento dovranno essere eseguite da un laboratorio certificato le opportune indagini analitiche con cadenza trimestrale. La data di campionamento di ogni singolo prelievo dovrà essere comunicata ad Arpae – Servizio Provinciale, con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare eventuali contro-analisi. Arpae, nell'ambito dei controlli periodici potrà stabilire a suo insindacabile giudizio i parametri da indagare e particolari tipologie di analisi e di controllo, che dovranno comunque comprendere il controllo di idrocarburi disciolti o emulsionati e oli minerali. Gli eventuali risultati anomali riscontrati dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae;

c) la frequenza ed i risultati delle indagini piezometriche, a partire dalla lettura iniziale (lettura 0) a suo tempo prodotta, devono essere segnalati su un apposito registro (con fogli numerati e vidimato da Arpae (SAC) di Parma che dovrà essere tenuto presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo;

d) Non potranno essere svolte simultaneamente le attività di movimentazione rottami, carico/scarico materiale e pressatura;

e) dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità;

f) i rifiuti dovranno essere stoccati in appositi spazi ben distinti, suddivisi per classi omogenee di destinazione e individuati da apposita cartellonistica;

g) eventuali rifiuti di piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;

h) l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;

i) il ritiro dei veicoli fuori uso da assoggettare al trattamento potrà avvenire solo nel pieno rispetto delle indicazioni di cui all'art.5 del Dlgs 24/06/2003 n° 209;

j) sugli autoveicoli, nel rispetto delle indicazioni operative stabilite dal Dlgs 209/2003, dovranno essere effettuate tutte le operazioni indicate nell'Allegato I punti n. 5, 6 e 7 del Dlgs medesimo;

k) l'esecuzione delle fasi di gestione/trattamento dei veicoli fuori uso, oltre alle indicazioni operative stabilite dall'Allegato I del Dlgs 209/2003, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- gli autoveicoli conferiti all'impianto potranno sostare prima delle operazioni di "messa in sicurezza", in fila semplice senza alcuna sovrapposizione (accatastamento) nell'apposita area di parcheggio che dovrà essere delimitata con opportuna segnaletica. È vietato il deposito di veicoli non ancora assoggettati alla fase di "messa in sicurezza" in aree diverse;
- le operazioni di "messa in sicurezza" del veicolo, da effettuare esclusivamente nell'apposito settore dedicato, dovranno avvenire entro un periodo massimo di 3 giorni lavorativi. Solo nel caso

di comprovate particolari esigenze (riportate nello spazio annotazioni del registro di carico scarico rifiuti) l'operazione di "messa in sicurezza" potrà essere protratta fino ad un massimo di 6 giorni, che per vetture di particolare pregio e/o valore storico, potrà essere protratta fino ad un massimo di 15 giorni;
- il deposito dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti ai successivi trattamenti deve avvenire senza alcuna sovrapposizione;
- lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività in parola, deve rispettare le norme e le condizioni stabilite al punto 4. dell'Allegato I al Dlgs 209/2003;
- la cessione delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 dell'art.15 del Dlgs 209/2003;
- nelle aree di deposito dei veicoli bonificati possono essere depositate esclusivamente carcasse di veicoli per i quali si deve dimostrare in ogni momento l'avvenuta bonifica e messa in sicurezza;

l) l'impianto deve essere interamente recintato, protetto da apposita barriera (di protezione ambientale) perimetrale "a verde", dotato di cancello carrabile e presentare una viabilità interna in grado di consentire una buona operatività dei mezzi. Deve essere garantita la manutenzione della barriera perimetrale al fine di preservarne nel tempo la funzionalità;

m) gli accumuli di materiale dovranno essere sempre eseguiti in condizioni di sicurezza e comunque non dovranno superare l'altezza della barriera perimetrale a verde;

n) i rifiuti pericolosi prodotti dall'impianto dovranno essere stoccati nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 183 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/2006;

o) i rifiuti in ingresso all'impianto per i quali viene autorizzata la sola messa in riserva (R13), dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13. Alla luce di quanto disposto in allegato C alla parte quarta del sopracitato D.Lgs. 152/2006, infatti, un rifiuto già proveniente da una fase di messa in riserva, non può (ulteriormente) essere sottoposto ad una successiva fase di sola messa in riserva presso un impianto che non effettui altre operazioni di recupero rifiuti (da R1 a R12);

p) tutti i rifiuti in ingresso all'impianto in parola, per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva, debbono essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario in conformità a quanto stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro;

q) i rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

r) la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;

s) presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'ulteriore vigente legislazione in materia di radiazione dei veicoli fuori uso;

t) qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal DM 16 febbraio 1982 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

u) nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al produttore, ad Arpae ove ha sede lo stesso e Arpae (Sac) di Parma;

v) la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
w) dovrà essere comunicata tempestivamente a Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (Sac) di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
x) il presente atto è soggetto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
y) in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (Sac) di Parma, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
z) la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;

SI STABILISCE ALTRESI' DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di *specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma,* che si individuano come di seguito:

S1 (così individuato nella documentazione allegata)
- tipo di refluo scaricato: acque meteoriche di prima e di seconda pioggia di dilavamento dei piazzali previo trattamento in sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza;
- corpo idrico ricettore: fosso poderale;
- bacino: Torrente Stirone;
- volume scaricato: 4.600 mc/anno;
- portata media: 0,083 mc/s;
- portata massima: 0,150 mc/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Arpae Sezione Provinciale di Parma, rilasciato nel corso della Conferenza dei Servizi del 23/05/2016 sopra richiamata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.

2) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dello scarico dovrà presentare una dettagliata

relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

3) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

4) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

5) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

6) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
b) date di inizio e fine dell'intervento.
Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

7) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

8) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.

9) In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino

dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

DI INVIARE la presente Autorizzazione:

alla Ditta Val Parma Rottami Srl, ad Arpae Sezione Provinciale di Parma, all'AUSL di Parma distretto di Fidenza e al Comune di Fidenza;

DI STABILIRE:

- Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Sono fatti salvi i diritti di terzi;
- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- L'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore Direttivo Tecnico: Simone Lucchini/Giovanni Capacchi

Rif. Sinadoc: 11579/2016

IL DIRIGENTE – Arpae SAC di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.